

---

**REGOLAMENTO**

**PER IL TRATTAMENTO INTEGRATIVO DI PENSIONE**

**DEL PERSONALE DEL BANCO DI SICILIA**

## INDICE

Art. 1 - Costituzione e scopo	pag. 3
Art. 2 - Denominazioni Convenzionali	pag. 4
Art. 3 - Destinatari	pag. 5
Art. 4 - Trattamento Pensionistico: nozione	pag. 6
Art. 5 - Trattamento Pensionistico: criteri di calcolo	pag. 7
Art. 6 - Trattamento Pensionistico: basi di calcolo	pag. 8
Art. 7 - Indennità di scala mobile	pag. 13
Art. 8 - Calcolo dell'integrazione	pag. 14
Art. 9 - Adeguamento del trattamento pensionistico	pag. 15
Art. 10 - Requisiti per il diritto al trattamento pensionistico	pag. 16
Art. 11 - Trattamento pensionistico indiretto o di reversibilità: aventi diritto	pag. 18
Art. 12 - Trattamento pensionistico indiretto o di reversibilità: misure	pag. 20
Art. 13 - Trattamento privilegiato di pensione: Nozione e Misura	pag. 22
Art. 14 - Trattamento privilegiato di reversibilità	pag. 23
Art. 15 - Divieto di cumulo	pag. 24
Art. 16 - Liquidazione in linea capitale della pensione integrativa	pag. 25
Art. 17 - Decorrenza della pensione, mensilità	pag. 26
Art. 18 - Contribuzione	pag. 27
art. 19 - Disposizione finale ed entrata in vigore del Regolamento	pag. 28

Art. 1

Costituzione e scopo

E' istituito presso il Banco di Sicilia il "Trattamento Integrativo di Pensione".

Scopo del Trattamento Integrativo di Pensione è di garantire agli aventi diritto un trattamento integrativo di pensione secondo le norme del presente Regolamento.

Art. 2

Denominazioni convenzionali

Nel presente Regolamento l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è richiamata con la denominazione "AGO"; il personale cui si applicano le norme del presente Regolamento è richiamato con la denominazione di "dipendenti" se in attività di servizio o di "pensionati" se già cessato dal servizio ed in godimento del trattamento di pensione; il Fondo Pensioni per il personale del Banco di Sicilia è richiamato con la denominazione "Fondo"; il Banco di Sicilia - Società per Azioni con Sede Sociale in Palermo è richiamato con la denominazione "Banca"; la Fondazione Banco di Sicilia - Istituto di Diritto Pubblico è richiamata con la denominazione "Fondazione"; il trattamento integrativo di pensione è richiamato con la denominazione "integrazione".

Art. 3

Destinatari

Sono destinatari del trattamento integrativo previsto dal presente Regolamento:

- i dipendenti di ruolo in servizio presso la Banca e la Fondazione alla data del 31 dicembre 1990, già iscritti al cessato fondo esclusivo;
- i pensionati, al 31 dicembre 990, del cessato fondo esclusivo;
- i superstiti dei soggetti di cui ai punti precedenti.

Art. 4

Trattamento Pensionistico: nozione

Viene convenzionalmente definito "trattamento pensionistico" il trattamento complessivo, previsto dal cessato fondo esclusivo, che il Fondo garantisce ai destinatari di cui all'art. 3 (pensione AGO più integrazione).

Il trattamento pensionistico, da calcolarsi secondo quanto previsto ai successivi artt. 5, 6 e 7, costituisce l'elemento base per determinare la misura del trattamento integrativo.

## Art. 5

### Trattamento Pensionistico: criteri di calcolo

Il trattamento pensionistico si ottiene moltiplicando il coefficiente di pensione (art. 6, lett.a) corrispondente all'anzianità accreditata al dipendente (art. 6 lett. b) per la base pensionabile (art. 6 lett. c) applicabile al dipendente stesso in ragione della posizione raggiunta al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ivi compreso il beneficio previsto per i destinatari dell'art. 2 della legge 24/5/1970 n. 336.

Agli effetti del suddetto calcolo si tiene conto dei seguenti criteri:

- a) la frazione di anno d'anzianità superiore a sei mesi si computa come anno intero; la frazione uguale o inferiore a sei mesi si trascura;
- b) l'ammontare annuo della base pensionabile (art. 6 lett. c) viene determinato prendendo a riferimento le tabelle di retribuzione in vigore alla data di risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente;
- c) qualora, con decorrenza da data anteriore o uguale a quella di inizio della pensione, intervengano miglioramenti sulle tabelle di retribuzione prese a riferimento per il computo relativo, la pensione stessa viene ricalcolata.

Fa parte integrante del trattamento pensionistico l'indennità di scala mobile di cui al successivo art. 7.

Art. 6

Trattamento Pensionistico: basi di calcolo

a) - Coefficienti

I coefficienti di calcolo del trattamento pensionistico sono espressi dalle percentuali indicate, corrispondentemente alle varie anzianità, nella tavola appresso riprodotta:

TAVOLA DEI COEFFICIENTI DI PENSIONE

Anni di                      Coefficienti di pensione  
anzianità utile      (valori percentuali)  
Cfr. art. 6 lett. b)

5	17,00
6	18,80
7	20,60
8	22,40
9	24,20
10	26,00
11	27,80
12	29,60
13	31,40
14	33,20
15	35,00
16	36,80
17	38,60
18	40,40
19	42,20
20	44,00
21	45,80
22	47,60
23	49,40
24	51,20
25	53,00
26	54,80
27	56,60
28	58,40
29	60,20
30	62,00
31	63,80
32	65,60
33	67,40
34	69,20
35	71,00



(segue) Anni di                      Coefficienti di pensione  
anzianità utile    (valori percentuali)  
Cfr. art. 6 lett. b)

36	72,80
37	74,60
38	76,40
39	78,20
40	80,00

## b) Anzianità

### b1 - servizio effettivo

Il servizio effettivo è costituito dalla durata del rapporto di lavoro con la Banca o la Fondazione. Sono esclusi dal computo i periodi di sospensione dal lavoro ed i periodi di aspettativa.

### b2 - servizio utile

Costituiscono il servizio utile:

-il servizio effettivo;

-i periodi assicurativi<sup>1</sup> di altre gestioni ricongiunti entro il 31 dicembre 1990, ai sensi della legge n. 29 del 1979 e del T.U.n. 1092 del 29/12/1973;

-la maggiorazione di servizio per i centralinisti telefonici ciechi<sup>2</sup>

-i servizi prestati, prima dell'assunzione, presso altre aziende di credito qualora siano stati riscattati entro il 31/12/1990;

### b3 - Anzianità utili

Per l'applicazione dei coefficienti di cui al precedente punto a) sono, inoltre, considerate utili le seguenti anzianità:

-i periodi di anzianità convenzionale per laurea, riconosciuti dall'AGO, sino ad un massimo di quattro anni, su domanda dei dipendenti, a condizione che sia da essi versato al Fondo, per ciascun anno riconosciuto utile, un contributo<sup>3</sup> di riscatto in misura uguale al contributo dovuto all'AGO da parte dei dipendenti, tempo per tempo, da calcolarsi sulla retribuzione imponibile annua prevista dall'AGO stessa, goduta alla data della domanda;

<sup>1</sup>Rimane ancora da definire con le OO.SS.;

<sup>2</sup>Rimangono ancora da definire i rapporti tra Banca - AGO - Ministero Tesoro;

<sup>3</sup>Cfr. nota (1);

-il servizio prestato all'estero<sup>4</sup> sino al 31/12/1991, viene computato con l'aumento del 50% per i primi due anni e con l'aumento di un terzo per il periodo successivo;

-ogni altra anzianità già riconosciuta nel cessato regime esclusivo.

L'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale viene computata con criteri di proporzionalità rispetto all'orario a tempo pieno.

---

<sup>4</sup> cfr. nota (1);

c - Base pensionabile

La base pensionabile annua è costituita dalle voci retributive, spettanti in relazione al grado e all'anzianità rivestiti al momento della cessazione dal servizio, di cui appresso:

**Dirigenti/Funzionari: Stipendio**

- Scatti di anzianità
- Indennità direttiva<sup>5</sup>
- Maggiorazione di grado
- Indennità di rappresentanza<sup>6</sup>
- Indennità direttiva aziendale
- Scatti di anzianità aziendali
- Assegno ad personam pensionabile
- Compenso speciale pensionabile
- Gratificazione di Natale
- Premio di rendimento contrattuale

**Impiegati/Subalterni**

**Area economica quadri: Paga Base**

- Scatti di anzianità
- Scatti di anzianità aziendali
- Indennità di mensa
- Assegno ad personam pensionabile
- Benefici economici per automatismo
- Compenso anzianità nel grado
- Compenso speciale pensionabile
- Gratificazioni di Natale
- Premio di rendimento.

<sup>5</sup>Fatta eccezione dell'importo mensile di L.484.189, relativo alla scala mobile maturata al 31/12/1984;

<sup>6</sup>Fatta eccezione dell'importo mensile di L.400.000, relativo alla scala mobile maturata al 31/12/1984;

Art. 7

Indennità di scala mobile

Al momento della risoluzione del rapporto di lavoro viene attribuita l'indennità di scala mobile, prevista per i pensionati dello Stato, in ragione di un quarantesimo per ogni anno di anzianità utile a quiescenza, con un minimo di L.376.444; la differenza fra detto importo e quello determinato in quarantesimi resta attribuita a titolo di assegno ad personam da assorbire con le successive variazioni di scala mobile. 9

A coloro che cessano dal servizio per limiti di età, per motivi di salute ed agli aventi diritto dei deceduti in attività di servizio, l'indennità di scala mobile spetta nella misura massima.

## Art. 8

### Calcolo dell'integrazione

L'integrazione è pari alla differenza tra l'importo annuo della pensione complessiva, spettante sulla base del presente regolamento, e la pensione maturata a carico dell'AGO sulla base del servizio prestato presso la Banca o la Fondazione, nonché delle altre anzianità, purché riconosciute dall'INPS, indicate alla lettera b) dell'art. 6.

A tali effetti, sono pertanto scorporate dalla pensione AGO, con criteri di proporzionalità<sup>7</sup>, e non vengono pertanto detratte, le quote di pensione afferenti anzianità contributive estranee al rapporto di lavoro con la Banca o la Fondazione o comunque non considerate utili secondo quanto previsto dalla richiamata lett. b) dell'art. 6.

Per pensione AGO si intende quella che al momento della cessazione dal servizio spetti al dipendente o ai suoi aventi causa e ciò anche se la liquidazione non venga effettuata per omessa presentazione della relativa domanda all'INPS da parte del dipendente o dei suoi aventi causa.

Nel caso in cui il dipendente cessi dal servizio con diritto a pensione a norma del presente Regolamento prima di aver maturato analogo diritto presso l'AGO, il trattamento pensionistico viene corrisposto nella misura integrale a carico del Fondo, fino alla data di maturazione di tale diritto.

La mancata corresponsione, la revoca o la riduzione della pensione AGO, operate in forza di disposizioni di legge<sup>8</sup> per fatti estranei al rapporto assicurativo, non influiscono sulla determinazione dell'integrazione, che resta pertanto calcolata detraendo l'intero ammontare della pensione AGO maturata.

<sup>7</sup>Rimane ancora da stabilire in sede INPS con quale criterio andrà calcolata la quota di pensione relativa a periodi pregressi dell'AGO e non ricongiunti;

<sup>8</sup>In atto si fa riferimento: a) all'art. 8 della legge 638/1983, che fissa limiti di reddito per il diritto alla pensione di invalidità; b) alla legge 153/1969 e successive, in materia di divieto di cumulo tra pensione e retribuzione;